

OBBLIGO VACCINALE OVER 50 15/01/2022



Con il Decreto-legge anti-Covid approvato dal CDM il 05/01/2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 07/01/2022, è stato introdotto l'obbligo vaccinale anti-Covid (a partire dal 08/01/2022) e prevedere che tutti gli individui:

- con 50 anni compiuti
- che compiranno 50 anni entro il 15/06/2022

si sottopongono alla vaccinazione anti-Covid.

È prevista sanzione amministrativa che verrà somministrata nei seguenti casi:

1. soggetti che alla data del 01/02/2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario
2. soggetti che a decorrere dal 01/02/2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario secondo quanto disposto dalla circolare del Ministero della Salute
3. soggetti che a decorrere dal 01/02/2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario

La sanzione amministrativa, di € 100 una tantum, verrà irrogata dal Ministero della Salute tramite l'Agenzia delle Entrate (l'attività di controllo si baserà sugli elenchi che verranno acquisiti dal Sistema Tessera Sanitaria) e prevede l'invio di comunicazione ai soggetti risultati inadempienti nella quale viene indicato termine perentorio di 10gg entro i quali, il soggetto dovrà aver provveduto ad adempiere all'obbligo vaccinale.

In ambito lavorativo, lo stesso Decreto-legge ha introdotto l'obbligo del Green Pass Rafforzato per i lavoratori con 50 anni compiuti e si comunica quindi a tali lavoratori che a partire dal 15/02/2022 i Datori di Lavoro hanno obbligo di effettuare la verifica del possesso del Green Pass Rafforzato (con le medesime procedure attuate sino ad ora) da parte dei lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale.

Nel caso in cui il lavoratore/trice ne risulti sprovvisto/a al momento dell'accesso al luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione del green pass rafforzato e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

È vietato l'accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di vaccinazione. La violazione è punita con una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500. I lavoratori non soggetti all'obbligo vaccinale o il cui obbligo è differito per motivazioni medico - sanitarie devono essere adibiti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di contagio.

Differenze Green Pass

Fonte: sito del Ministero della Salute dedicato alla Certificazione verde Covid-19 <https://www.dgc.gov.it/web/faq.html>

- **Green pass base:** si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.
- **Green pass rafforzato:** si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.
- **Green pass booster:** si intende la Certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Chi non ha ancora fatto la dose di richiamo potrà utilizzare il green pass da ciclo vaccinale primario completato o da guarigione, ma dovrà presentare contestualmente un documento, cartaceo o digitale, di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti, che attesti l'esito negativo al SARS-CoV-2.

La presente informativa, è considerata come materiale didattico e/o di supporto per attività di informazione.

È prevista la divulgazione/distribuzione mediante affissione in bacheca, invio mezzo mail, incontro tematico.

L'informativa è disponibile anche all'indirizzo web <http://www.myaprotect.eu/category/downloads/>



(Ambrögje Foga)

L'AFORISMA PER VOI

OBBLIGO VACCINALE PER GLI OVER 50



OBBLIGO VACCINALE